

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Data 6.08.2015
Protocollo 201931 fasc. 9.11/2012/1985
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte
Pagina 1

Spett.le
International Coms S.p.A.
Via Amedei, 15
Milano
internationalcoms@legalmail.it

e, p.c. Spett.le
Comune di Calvignasco
Area Urbanistico-Ambientale-Territoriale
Ufficio Ecologia
info@comune.calvignasco.mi.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Parabiago
U.O. Attività Produttive e di Controllo
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.S.L. Milano 1
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it

Spett.le
ATO Provincia di Milano
Viale Piceno, 60
Milano
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Oggetto: International Coms S.p.A. con sede legale in Milano - Via Amedei n. 15. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4), selezione e cernita (R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

Si trasmette all'Impresa e contestualmente agli enti l'Autorizzazione Dirigenziale alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06, di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015.

Cordiali saluti.

LA DIRETTRICE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali
C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it
Pratica trattata da: Dott.ssa Valentina Ghione, tel: 02 7740.3736, email: v.ghione@cittametropolitana.mi.it

Lara Siviero

Da: "Elisabetta Maroni" <commerciale@internationalcoms.com>
A: "Lara Siviero" <lara@ea93.it>
Data invio: martedì 1 settembre 2015 11.40
Allega: 0 - PROT_201930_2015_International Coms S.p.A._Calvignasco_AUT10_ID1AX8.pdf.p7m; 1 - AT A Rifiuti International Coms S.p.A._pdf.p7m; 2 - Allegato_1.pdf.P7M; 3 - AT C Scarico acque di seconda pioggia International Coms S.p.A.pdf.p7m; 4 - AT D Emissioni Sonore International Coms S.p.A.pdf.p7m; 5 - plan_genn_2014-Model-signed.pdf.p7m; PROT_201931_2015_-1-A.T.O. Ufficio d-ambito Provincia di Milano - - _Calvignasco_LET_ID1AXC.pdf.p7m; segnatura.xml
Oggetto: Fw: International Coms S.p.A. - Calvignasco - lettera accompagnamento autorizzazione Art. 208 del d.lgs. 152/06.#165663787#

From: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Sent: Thursday, August 06, 2015 3:14 PM

To: internationalcoms@legalmail.it

Subject: International Coms S.p.A. - Calvignasco - lettera accompagnamento autorizzazione Art. 208 del d.lgs. 152/06.#165663787#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: CMMI

Numero di protocollo: 201931

Data protocollazione: 06/08/2015

Segnatura: 0201931|06/08/2015



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.7174/2015 del 06/08/2015

Prot. n.201930/2015 del 06/08/2015

Fasc.9.11 / 2012 / 1985

Oggetto: International Coms S.p.A. con sede legale in Milano - Via Amedei n. 15. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4), selezione e cernita (R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219 e 4 marzo 2014 n. 46 e dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

- il d.lgs. 46/2014 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, con il quale sono state apportate sostanziali modifiche alla Parte II del d.lgs. 152/06 ed, in particolare, al Titolo III-bis, entrato in vigore l’11.04.2014;
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3 e 5 agosto 2014, n. 24;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, come modificata dalle leggi regionali 12 luglio 2007, n. 12, 31 luglio 2007, n. 18, 29 giugno 2009, n. 10, 28 dicembre 2009, n. 30 e 2 febbraio 2010, n. 6 e 5 agosto 2014, n. 24;
- il decreto regionale n. 36 del 7.01.1998: “*Directive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*”;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’art. 1 c. 16;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- il decreto legislativo 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, in particolare l’art. 23;
- la legge 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;

Visti e Richiamati

- l’art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il decreto del Sindaco Metropolitano di R.G. n. 13/2015 del 26/01/2015 “*Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Città Metropolitana di Milano. Triennio 2015-2017*”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13.02.2002 e s.m.i.);
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta provinciale R.G. n.509/2013 del

17.12.2013;

- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Dato atto:

- che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne;
- che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla l. 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

Preso Atto che l'Impresa International Coms S.p.A., già iscritta al Registro Recuperatori ex art. 216 del d.lgs. 152/06 con numero di iscrizione MI01449 con scadenza 18.02.2018, con sede legale in Milano - Via Amedei n. 15, ha presentato:

- istanza in data 13.12.2012 (atti provinciali n. 241380), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4), selezione e cernita (R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15;
- note del 21.12.2012, 29.05.2013, 13.09.2013, 11.12.2013, 13.02.2014, 26.03.2014, 30.06.2014 e 3.08.2015 (rispettivamente atti n. 249950, 139498, 224829, 296630, 33824, 68779, 142667 e 198303) con le quali è stata trasmessa documentazione integrativa;

Viste le note della Provincia di Milano:

- prot. 246572 del 19.12.2012 di avvio del procedimento e contestuale sospensione dei termini per richiesta documentazione integrativa;
- prot. 58253 del 26.02.2013 di indizione di Conferenza di Servizi fissata per il giorno 26.03.2013;
- prot. 121245 del 4.06.2014 di indizione della Conferenza di Servizi conclusiva fissata per il giorno 19.06.2014;

Dato atto che con nota del 17.06.2014 di prot. n. 132933 l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha trasmesso parere di competenza relativamente agli scarichi in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento dell'Impresa International Coms S.p.A.;

Richiamati:

- il decreto regionale n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo

ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;

- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, recante all’oggetto: “Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6”;
- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002, avente per oggetto: “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione”;
- l’art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07, 10/09 e 7/10, che trasferisce alle Province lombarde le funzioni amministrative riguardanti l’approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1., dell’articolo 17, della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il comma 2-bis, dell’art. 3, della l. 24.01.2015 n. 1 il quale dispone “[...] la riduzione del 40% per le Imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UN EN ISO 14001, dell’importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/06”;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26”;
- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, comma 2, del r.r. n. 4/2006”;
- la d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009: “Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, della l.r. 26/2003);

Preso atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, dalla quale risulta che:

- a) l’Impresa International Coms S.p.A. con istanza pervenuta in data 13.12.2012 e con le successive integrazioni, chiede l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4), selezione e cernita (R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi presso l’impianto sito in Calvignasco (MI) - Via dell’Industria n. 15;
- b) l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano con nota del 17.06.2014 (atti provinciali n. 132933) ha

- trasMESSo parere di competenza relativamente agli scarichi in pubblica fognatura;
- c) l'Impresa in data 13.12.2012 ha presentato la relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della d.g.r. n. n. 8313 dell'8.03.2002;
 - d) l'impianto occupa il mappale 224 del foglio 2 del Comune di Calvignasco che ricade in "Zone Produttive (PR)";
 - e) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti stoccati e le varie emissioni generate dall'impianto sono indicati nel progetto presentato dall'Impresa;
 - f) l'Impresa International Coms S.p.A. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano con REA n. MI-1666040 del 19.11.2001;
 - g) è determinato in € 1.637,55.= l'importo degli oneri istruttori relativi al presente provvedimento in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e successivamente modificata, in particolare, da ultimo, dalla d.g.p. n. 135/2014;
 - h) la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19.06.2014 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, valutata la localizzazione dell'impianto, preso atto delle valutazioni tecniche degli Organi tecnici e dei pareri di competenza degli Enti territoriali competenti come di seguito integralmente riportato:

DICHIARAZIONE PRELIMINARE DEL SOGGETTO ISTANTE

Il legale rappresentante dell'Impresa, reso edotto relativamente a quanto stabilito dal d.lgs. 46/2014, di recepimento della direttiva 2010/75/UE (cd IED), che amplia le attività di gestione rifiuti assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale, dichiara che l'iniziativa in argomento non rientra tra le attività che devono ottenere autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, ma rimane all'interno delle operazioni di gestione rifiuti da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano: *Assente.* Con nota del 24.01.2014 (prot. n. 16925), che si unisce in copia al presente verbale, conferma la valutazione tecnica positiva del progetto presentato, con prescrizioni;

A.S.L. Milano 1: *Assente.* Con nota del 17.06.2014 (prot. n. 132650), che si allega alla presente, esprime valutazione favorevole con prescrizioni.

PARERI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano: *Assente.* Con nota del 17.06.2014 (prot. n. 132933), che si unisce in copia, esprime parere favorevole e trasmette l'Allegato Tecnico per le emissioni idriche decadenti dall'impianto;

Comune di Calvignasco: *Assente.* Il Comune non ha fatto pervenire alcun parere, né dissenso motivato, relativamente all'iniziativa in argomento.

Provincia di Milano - Settore Rifiuti Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali: Dato atto che l'Impresa ha presentato la documentazione integrativa richiesta in forma esaustiva per poter concludere l'istruttoria tecnica, non evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti ed esprime parere favorevole.

DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi preso atto delle valutazioni tecniche favorevoli, con prescrizioni, di A.S.L. Milano 1 e di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e dei pareri favorevoli dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e della Provincia di Milano - Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, mentre il Comune di Calvignasco, regolarmente convocato, non ha fatto pervenire entro la data odierna alcun parere, né motivato dissenso, all'iniziativa in argomento, approva, il progetto dell'Impresa International Coms S.p.A. con sede legale in Milano - Via Amedei n. 15 ed impianto in Calvignasco (MI) - Via delle Industrie n. 15.

La Conferenza, relativamente alle indicazioni formulate da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano nella nota pervenuta il 24.01.2014, ritiene di recepire quelle non superate dall'Impresa con le integrazioni trasmesse il 13.02.2014, mentre riguardo alle indicazioni formulate da A.S.L. Milano 1, saranno recepite quelle in materia igienico - sanitaria, essendo quelle ambientali già previste nelle prescrizioni di carattere generale o regolamentate con appositi prescrizioni degli Enti competenti partecipanti al procedimento. In merito all'indicazione di A.S.L. Milano 1 sull'idoneità dell'antibagno

limitata, l'Impresa dovrà direttamente chiarire e superare la stessa con la suddetta Azienda Sanitaria, provvedendo ad informare l'Autorità competente del procedimento.

Demanda alla Provincia di Milano, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di selezione e cernita (R12), recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi.

L'Impresa, al fine della predisposizione del provvedimento autorizzativo, dovrà trasmettere elaborato grafico (Planimetria generale - tavola unica), approvato in sede dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi su supporto cartaceo (3 copie) ed una in formato elettronico (pdf), timbrate e firmate da committente e progettista.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE

Preso atto di quanto emerso nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si impegna a trasmettere, entro 30 giorni dalla data odierna, l'elaborato grafico definitivo nelle forme richieste. Procederà altresì a valutare direttamente con A.S.L. Milano 1 la problematica relativa alla limitazione posta sull'antibagno.

Dato atto che la Città Metropolitana di Milano al fine di concludere il procedimento ha attentamente esaminato le valutazioni tecniche formulate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e da A.S.L. Milano 1 per quanto di rispettiva competenza in materia ambientale ed igienico-sanitaria ed il parere presentato dal Comune di Calvignasco nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria;

Considerato che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 stabilisce, tra l'altro che *"... omissis ... L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;

Dato atto che con nota del 30.06.2014 (atti provinciali di prot. n. 142667) l'Impresa ha presentato n. 3 copie cartacee e n. 1 copia digitale della *"Tavola n. 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 - datata 4 febbraio 2014"*;

Determinato in € 23.851,65.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa International Coms S.p.A. deve prestare alla Città Metropolitana di Milano, calcolato con il seguente criterio:

- messa in riserva (R13) di 950,69 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 16.791,09.=; per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
- deposito preliminare (D15) di 2 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € 1.766,28.=;
- recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 6.350 tonnellate (26,32 t/g), pari a € 21.195,38.=;
- l'ammontare di € 39.752,75.= viene ridotto del 40% in quanto l'Impresa International Coms S.p.A. risulta certificata ISO14001;

Dato atto che l'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 205/2010 (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Ritenuto pertanto necessario sostituire con l'autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. 152/06 da

rilasciarsi all'Impresa International Coms S.p.A. le autorizzazioni settoriali ambientali in materia di scarico acque reflue, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e di emissioni sonore, ex art. 8 della legge 447/95 per l'impianto sito in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15;

Ricordato che:

- a) l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano con nota del 17.06.2014 (atti provinciali n. 132933) ha trasmesso parere di competenza relativamente agli scarichi in pubblica fognatura;
- b) relativamente alla Valutazione previsionale di impatto acustico predisposta ai sensi della l. 447/95 il Comune di Calvignasco, in qualità di Autorità competente, e l'A.R.P.A., in qualità di organo tecnico di supporto, non hanno formulato alcuna osservazione/prescrizione da imporre all'Impresa, fatta eccezione la necessità di eseguire la misurazione *post operam* dell'impatto acustico prodotto;

Atteso che, in relazione agli esiti sopra specificati, viene proposta l'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4), selezione e cernita (R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15 alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici A - RIFIUTI, B - EMISSIONI IDRICHE PRIMA PIOGGIA, C - EMISSIONI IDRICHE SECONDA PIOGGIA e D - EMISSIONI SONORE, nonché in conformità all'Allegato E *“Tavola n. 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 - datata 4 febbraio 2014”*, riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ricordato che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, garantendo il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 52/11, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Fatto presente che, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'Impresa è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

Ricordato che qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo

all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e gli altri adempimenti previsti a carico dell'Impresa, come previsto dalla Circolare regionale esplicativa n. 4301 del 5.08.1998 (B.U.R.L. n. 36 - III^a Suppl. Straord. Del 10.09.1998);

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il legale rappresentante dell'Impresa International Coms S.p.A. con sede legale in Milano - Via Amedei n. 15, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4), selezione e cernita (R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15 alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici A - RIFIUTI, B - EMISSIONI IDRICHE PRIMA PIOGGIA, C - EMISSIONI IDRICHE SECONDA PIOGGIA e D - EMISSIONI SONORE, nonché in conformità all'Allegato E "Tavola n. 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 - datata 4 febbraio 2014", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06, ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà scadenza 5 agosto 2025; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
3. il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come assorbiti nel procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 3.1 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue civili, di prima pioggia, seconda pioggia e di lavaggio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 152/06;
 - 3.2 approvazione, ai fini dell'esercizio dell'attività, della Valutazione previsionale di impatto acustico predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. 447/95;
4. l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città

Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti, alla quale deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto approvato e che le attrezzature accessorie installate sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata, ferma restando l'accettazione della polizza fidejussoria da parte dello scrivente Ente;

5. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
6. in fase di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Calvignasco, l'A.S.L. e l'A.R.P.A. territorialmente competenti;
7. il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
8. qualora il gestore intenda sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato B - EMISSIONI IDRICHE PRIMA PIOGGIA e C - EMISSIONI IDRICHE SECONDA PIOGGIA, deve presentare alla Città Metropolitana di Milano apposita istanza di variante della presente autorizzazione;
9. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06;
10. la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
11. l'attività di controllo riguardante l'esercizio dell'attività verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/06 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06;
12. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si

procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

13. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non sostituito e previsto dal presente atto;
14. è determinato in € **23.851,65.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa International Coms S.p.A. deve prestare alla Città Metropolitana di Milano, calcolato con il seguente criterio:
 - 14.1 messa in riserva (R13) di 950,69 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € **16.791,09.=**; per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - 14.2 deposito preliminare (D15) di 2 mc di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle operazioni di trattamento, pari a € **1.766,28.=**;
 - 14.3 recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 6.350 tonnellate (26,32 t/g), pari a € **21.195,38.=**;
 - 14.4 l'ammontare di € 39.752,75.= viene ridotto del 40% in quanto l'Impresa International Coms S.p.A. risulta certificata ISO14001;

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione (5.08.2026);

15. la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 4.;
16. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 14. ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
17. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e successivi aggiornamenti, pari a € **1.637,55.=**, è stato già corrisposto dall'Impresa International Coms S.p.A.;
18. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento sono subordinate al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano o di Certificato di Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
19. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

20. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
21. in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
22. l'Impresa con la messa in esercizio dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, deve contestualmente cessare l'esercizio dell'attività svolta nel medesimo insediamento in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/2006;
23. il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale *web* istituzionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
24. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica, fermo restando che la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento di formale nulla osta e accettazione della garanzia finanziaria, come previsto ai punti 4. e 14.;
25. copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto;
26. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;

INFORMA

- che il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono, altresì,

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città Metropolitana di Milano;

- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Raffaella Quitadamo - Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

l'espletamento delle procedure di notifica del presente atto a:

- International Coms S.p.A. (internationalcoms@legalmail.it);
- Comune di Calvignasco (info@comune.calvignasco.mi.it);
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.S.L. Milano 1 (dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it);
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (atoprovinciadimilano@legalmail.it).

LA DIRETTRICE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Pratica trattata da: Dott.ssa Valentina Ghione

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 AllA art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01140209782218

€ 1,00: 01100859741982 (€ 5,00)

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e autorizzazioni
integrate ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Data 6 agosto 2015
Prot. interno n. 201930
Fascicolo 9.11/2012/1985

ALLEGATO TECNICO A GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale:	International Coms S.p.A.
C.F./P.IVA	03311170967
Indirizzo sede legale:	Milano - Via Amedei n. 15
Indirizzo impianto:	Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15
Attività:	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Operazioni: (Allegati B e C d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) - Recupero di materia (R4) - Selezione e cernita (R12) - Deposito preliminare (D15)
Legale Rappresentante:	Malinverno Marco
Direttore Tecnico:	Malinverno Marco

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1 l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie complessiva di 3.200 mq di cui 1.800 mq di superficie coperta e 1.400 mq di superficie scoperta, censita al N.C.T.R. del Comune di Calvignasco al foglio 2 - mappale n. 224. Il sito è in disponibilità alla Società come da contratto di locazione ad uso commerciale del 1.06.2008 registrato presso l'Ufficio di Milano dell'Agenzia delle Entrate in data 20.06.2008, al n. 3468 - Serie 3T;
- 1.2 l'area, dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ricade in "Zone produttive (PR)" e non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. 42/2004, al r.d.l. 3267/23, al PAI approvato con d.p.c.m. del 10.12.2004 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), così come emerge dal Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Calvignasco in data 7.11.2012 (prot. n. 3899/10/11);
- 1.3 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.3.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
 - 1.3.2 recupero (R4) di rifiuti non pericolosi;
 - 1.3.3 selezione/cernita (R12) di rifiuti non pericolosi;
 - 1.3.4 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di recupero;
- 1.4 l'impianto risulta suddiviso in vari settori funzionali, identificati nella planimetria di progetto "Tavola n. 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 - datata 4 febbraio 2014", e precisamente:

- 1.4.1 A - area conferimento rifiuti in ingresso;
 - 1.4.2 B1 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.3 B2 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.4 B3 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.5 B4 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.6 B5 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.7 B6 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.8 B7 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.9 B8 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.10 B9 - messa in riserva (R13) di rifiuti RAEE non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.11 C1 - recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.12 C2 - recupero (R4, R12) di rifiuti RAEE non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.13 C3 - recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
 - 1.4.14 D1 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (EoW) prodotti da terzi;
 - 1.4.15 D2 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (EoW) prodotti da terzi;
 - 1.4.16 D3 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (m.p.s.) prodotti da terzi;
 - 1.4.17 D4 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (EoW) prodotti da terzi;
 - 1.4.18 D5 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (m.p.s.) prodotti da terzi;
 - 1.4.19 D6 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (EoW) prodotti da terzi;
 - 1.4.20 E1 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero in sito;
 - 1.4.21 E2 - deposito di materiali conformi all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 (m.p.s.) ottenuti dalle operazioni di recupero in sito;
 - 1.4.22 F1 - messa in riserva (R13) di rifiuti sovvalli non pericolosi in uscita dall'impianto;
 - 1.4.23 F2 - deposito preliminare (D15) di rifiuti sovvalli non pericolosi in uscita dall'impianto;
 - 1.4.24 M - area di messa in sicurezza RAEE/banco di lavoro.
- 1.5 il volume complessivo di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio (R13, D15) è pari a 952,69 mc, così suddiviso:
- 1.5.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi: 920,69 mc;
 - 1.5.2 messa in riserva (R13) di rifiuti (sovvalli) derivanti da operazioni di recupero: 30 mc;
 - 1.5.3 deposito preliminare (D15) di rifiuti (sovvalli) derivanti da operazioni di recupero: 2 mc;
- 1.6 i quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di selezione/cernita (R12) e di recupero (R4) sono 6.350 t/a pari a 26,32 t/g così ripartiti:
- 1.6.1 selezione e cernita (R12): 635 t/anno, pari a 2,63 t/giorno;
 - 1.6.2 recupero di materia (R4): 5.715 t/anno, pari a 23,69 t/giorno;



Città
metropolitana
di Milano

- 1.7 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE, entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100202	scorie non trattate	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100210	scaglie di laminazione	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
100305	rifiuti di allumina	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 100315	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100903	scorie di fusione	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
100908	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
101003	scorie di fusione	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
110501	zinco solido	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe)	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
120113	rifiuti di saldatura	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quello di cui alla voce 120116	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
150102	imballaggi di plastica	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
150103	imballaggi in legno	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
150104	imballaggi metallici	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
150105	Imballaggi compositi (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	x
150107	imballaggi di vetro	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
150109	imballaggi in materia tessile	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
160112	pastiglie per freni, diversi da quelle di cui alla voce 160111	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
160116	serbatoi per gas liquefatto (bonificati)	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	
160117	metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213* - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
170402	Alluminio	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
170403	Piombo	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
170404	Zinco	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
170405	ferro e acciaio	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
170406	Stagno	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
170407	metalli misti	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X		X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X		X
191202	metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X		X
191203	metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4- B5-B6-B7-B8	X		X
200101	carta e cartone	B1-B2-B3-B4-	X	X	

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
		B5-B6-B7-B8			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
200140	Metalli	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X

- 1.8 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	Imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X

I rifiuti indicati nella Tabella 1.8 non devono ritenersi esaustivi.

- 1.9 sintetica descrizione dell'attività: l'attività dell'Impresa consiste nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e nel recupero (R4, R12) di rifiuti principalmente metallici. Più precisamente le operazioni svolte all'interno dell'impianto sono:
- 1.9.1 messa in riserva (R13) di rifiuti da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero/smaltimento autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 1.9.2 messa in riserva (R13) e selezione/cernita manuale e/o meccanica (R12) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente ad operazioni preliminari di recupero prima dell'avvio ad altri impianti autorizzati;
- 1.9.3 messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti metallici (R4) mediante le seguenti fasi:
- 1.9.3.1 selezione: ricomprendente tutte le fasi necessarie alla selezione merceologica dei rifiuti in entrata all'insediamento per l'ottenimento di rifiuti omogenei; viene effettuata sia manualmente sia attraverso l'utilizzo di attrezzatura semovente (caricatore, muletti, transpallet);
- 1.9.3.2 separazione: ricomprendente tutte le fasi necessarie alla separazione dei rifiuti in entrata all'insediamento dagli elementi eventualmente "estranei"; viene effettuata sia manualmente sia attraverso l'utilizzo di attrezzatura semovente (caricatore, muletti, transpallet);

- 1.9.4** messa in riserva e recupero (R4) dei cavi elettrici (170411) attraverso un impianto premacinatore che permettere una separazione fisica del metallo (principalmente rame, ma anche alluminio) dalla gomma, la quale viene avviata a recupero presso operatori terzi autorizzati
- 1.9.5** messa in riserva (R13) e recupero delle parti metalliche e dei cavi elettrici dei RAEE (R4) mediante le seguenti operazioni:
- 1.9.5.1** se i RAEE contengono parti metalliche e cavi elettrici facilmente rimovibili, le stesse parti sono separate ed avviate al recupero dei metalli come da punto **1.10.3**;
- 1.9.5.2** se i RAEE non contengono parti metalliche e cavi elettrici facilmente rimovibili, o se contengono tali parti ma le fasi del recupero implicano (es. schede elettroniche) la necessità di utilizzare attrezzature e tecnologie diverse da quelle utilizzate per il recupero dei rottami metallici già trattati, l'Impresa effettua sugli stessi solo operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), con l'avvio degli stessi a soggetti terzi autorizzati al recupero.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto autorizzato ed il conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, è subordinata:
- 2.1.1** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.1.2** alla predisposizione e trasmissione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.1.3** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 2.2** relativamente al progetto autorizzato con il presente provvedimento, del quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune di Calvignasco, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. Alla stessa deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione



Città
metropolitana
di Milano

- rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata, ferma restando l'accettazione della polizza fidejussoria da parte dello scrivente Ente;
- 2.3** l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento ed Allegato Tecnico;
- 2.4** fino all'ottenimento del nulla osta di cui al punto **2.2** la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall'iscrizione n. MI01449 al Registro Recuperatori della Provincia di Milano;
- 2.5** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.6** i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/ scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.7** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica.
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.8** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto, e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) o recupero (R4, R12), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

- 2.9** i rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva (R13) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche degli stessi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero finale;
- 2.10** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante in maniera leggibile ed esaustiva le motivazioni della mancata accettazione;
- 2.11** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita, ed in particolare per quelli in arrivo la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.12** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornate le procedure di autocontrollo di cui al precedente punto **2.1.2**, per la verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
- 2.13** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R4, R12) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "*Tavola n. 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 - datata 4.02.2014*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 2.14** nelle aree autorizzate devono essere gestite in stoccaggio provvisorio e trattate solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti **1.5**, **1.6**, **1.7** e **1.8** e le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 2.15** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi [**1.7**] o derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto [**1.8**], posti in messa in riserva (R13), dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti posti in deposito preliminare (D15) decadenti dai propri trattamenti [**1.8**] dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 2.16** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 2.17** la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.18** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.18.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.18.2** operazioni di miscelazione di rifiuti;
 - 2.18.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva, deposito preliminare e recupero mediante selezione e cernita;
- 2.19** l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (R4) dal cui trattamento ottiene materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER

autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;

- 2.20** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.21** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e recupero (R4, R12) devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.22** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.23** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e recupero) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.24** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.25** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.26** se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.27** i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
- 2.28** i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- 2.29** le eventuali operazioni di travaso e svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e

captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

- 2.30** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
- 2.31** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto;
- 2.32** l'impianto, riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio dei rifiuti, ivi comprese le apparecchiature da esse derivanti, ed al trattamento, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 2.33** è vietata la movimentazione e la lavorazione di rifiuti contenenti frazioni pulverulenti, al fine di evitare l'originarsi di emissioni diffuse di polveri;
- 2.34** le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
- 2.35** deve essere garantita la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- 2.36** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da RAEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/14, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) e della Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, o di successive regolamentazioni regionali;
- 2.37** il ritiro dei rifiuti metallici e dei RAEE potrà avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.37.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione dello stesso. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 2.37.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 2.37.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Milano" del 12.12.2008, predisposto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- 2.37.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 2.37.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 2.37.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopracitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 2.37.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009,

dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

2.37.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

2.37.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

- 2.38** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.39** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità, in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario;
- 2.40** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 2.41** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da rottami di rame, non rientranti nei sopraccitati Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 2.42** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 2.43** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 2.44** i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi

in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; devono, altresì, essere depositati separatamente, in aree dotate di idonea cartellonistica, i materiali (EoW o m.p.s.) provenienti da terzi da quelli ottenuti dalle lavorazioni in impianto;

- 2.45** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui ai Reg. (UE) 333/2011 e 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 2.46** sino alla predisposizione e trasmissione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti, del protocollo di cui alla d.g.r. 10222/2009, per la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, non rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011 o, per i rifiuti costituiti da rottami di rame, non rientranti nel regolamento (UE) n. 715/2013, tali rottami manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente l'attività di messa in riserva (R13);
- 2.47** per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 2.48** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.49** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.49.1** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;
- 2.49.2** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 2.49.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 2.49.4** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- e dalla data di ottenimento:
- 2.49.5** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 2.50** per i RAEE, così come definiti dal d.lgs. 49/14 e dal previgente d.lgs. 151/05, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare le attività previste dall'art. 18 del suddetto decreto legislativo e precisamente operazioni di messa in riserva (R13) e, limitatamente alle parti metalliche ed ai cavi elettrici, operazioni di recupero (R4, R12);
- 2.51** la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

- 2.52** l'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
- 2.52.1** trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
 - 2.52.2** identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento;
- 2.53** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 2.54** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 2.55** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, in particolare:
- 2.55.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
 - 2.55.2** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
 - 2.55.2.1** utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - 2.55.2.2** rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - 2.55.2.3** assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - 2.55.2.4** mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - 2.55.2.5** evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - 2.55.2.6** utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
 - 2.55.2.7** in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;

- 2.56** lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- 2.57** devono essere adottate, durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE, tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.58** il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.59** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le stesse senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.60** l'impianto deve essere opportunamente attrezzato per trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
- 2.61** per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;
- 2.62** i contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata;
- 2.63** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero (R4, R12) eseguite presso l'impianto devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.64** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C al d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.65** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.66** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.67** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.68** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e

progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

- 2.69** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.70** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.71** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, rispettando altresì quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 8/2772 del 21.06.2006; qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e quelle di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali, previa classificazione;
- 2.72** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 2.73** le emissioni idriche e quelle in atmosfera, ivi comprese quelle sonore devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute negli specifici Allegati Tecnici al provvedimento autorizzativo o nelle autorizzazioni settoriali e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 2.74** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.75** deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.75.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. n. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.75.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.75.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08, in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate;

- 2.76** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
- 2.77** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competente;
- 2.78** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 2.79** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.



Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO COORDINAMENTO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DATA 12/06/2014
PROT. N. 5929
FASC. 2.10\2014\247

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	INTERNATIONAL COMS SPA
Indirizzo Sede Legale	MILANO, VIA AMEDEI N. 15
Indirizzo Impianto	CALVIGNASCO (MI), VIA DELLE INDUSTRIE N. 15
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Marco Malinverno in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere attività di recupero (R4), messa in riserva (R13) e selezione e cernita (R12) di rifiuti speciali non pericolosi. Tali attività saranno svolte al coperto così come individuate nell'allegata planimetria "Tavola n. 1 con oggetto "Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 e smi" del 04.02.2014". L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale pari a 3.200 mq, di cui coperta adibita a capannone pari a 1.864,54 mq, scoperta impermeabilizzata (superfici scolanti) pari a 982,31 mq e scoperta non impermeabilizzata (area verde) pari a 353,15 mq.
- 1.2. L'Impresa presenta 2 punti di scarico in pubblica fognatura, ubicati entrambi in via delle Industrie in prossimità rispettivamente "dell'ingresso impianto 1" e "dell'ingresso impianto 2", così come indicati in planimetria.
- Lo scarico situato in prossimità "dell'ingresso impianto 1" risulta costituito da acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, scaricate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in fossa biologica di tipo imhoff.
- Lo scarico situato in prossimità "dell'ingresso impianto 2" risulta costituito da acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali e decadenti dalle coperture, raccolte, tramite opportuna pendenza, da caditoie disposte sui piazzali; tali acque vengono convogliate ad un pozzetto scolmatore che le divide in due flussi, dal quale una quota parte passa attraverso un dissabbiatore/disoleatore con filtri a coalescenza e quindi viene scaricato nella rete fognaria pubblica, mentre la restante quota parte confluisce direttamente nella rete fognaria pubblica senza alcun trattamento depurativo.

- 1.3. L'Impresa non ha dichiarato l'approvvigionamento idrico.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, le planimetrie come di seguito indicate "Tavola n. 1 con oggetto "Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 e smi" del 04.02.2014".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da AMIACQUE, con nota del 15.05.2014 (Prot. n. 16289), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 20.05.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 5131), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Ritenuto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.17 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.4. Lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.5. Le acque di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell'attività sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.7. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato".
- 2.8. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta

opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.

- 2.9. L'Impresa INTERNATIONAL COMS S.P.A. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in via delle Industrie n. 15 a Calvignasco (MI).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico ubicato in via delle Industrie in prossimità “dell'Ingresso impianto 2” come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore dell'Impianto dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE, per la necessaria approvazione, un progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche - **eccedenti la prima pioggia** - recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi e fatti salvi gli eventuali divieti di cui al D.lgs. 152/06 art. 94 per le zone di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Il progetto dovrà inoltre individuare le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del R.R. 4/06 e dovrà inoltre prevedere la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche da piazzali da quella di raccolta delle meteoriche delle coperture; una copia in formato elettronico su CD/DVD deve essere allegata alla documentazione e deve contenere tutti i documenti presentati, comprese le planimetrie, in formato PDF. Qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente dalla rete fognaria pubblica lo scarico delle acque meteoriche - **eccedenti la prima pioggia** -, il progetto de quo dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.

- 3.5. Il progetto presentato ai sensi del precedente articolo dovrà contenere un crono-programma per la realizzazione delle opere previste da valutare secondo la complessità delle opere stesse, fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di prescrivere altri interventi e/o tempi diversi da quelli proposti dall'Impresa.
- 3.6. Nella elaborazione del progetto si dovrà tener conto che:
- l'invio delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire in apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto;
 - lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione dovrà essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, con una portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorchè le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante drenata;
 - ai sensi del R.R. 4/06 art. 5, comma 3, alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti, così come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f del medesimo Regolamento Regionale, dovrà essere destinata una apposita rete di raccolta.
- 3.7. In presenza di acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/06 il progetto di cui ai punti precedenti deve relazionare circa l'eventuale adozione degli interventi previste dalla D.G.R. 21/06/2006 n. 8/2772 allegato A, punto 3.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto deve installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica, che si ricorda devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Locale d'Igiene e del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.10. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.11. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell'attività dell'impianto di separazione e trattamento in caso di guasto ovvero manutenzione.

- 3.12. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.13. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.14. **Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il titolare dello scarico dovrà:**
- **comunicare i dati di identificazione dell'utenza dell'acquedotto;**
 - **fornire i dati del prelievo annuo medio in mc;**
 - **fornire una nuova planimetria aggiornata in cui venga indicata la presenza della rete di fognatura interna che raccoglie i reflui domestici derivanti dai servizi igienici e dalle docce poste nel lato nord dell'insediamento in prossimità di via del Commercio.**
- 3.15. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.16. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.17. **Il Gestore dell'Impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale nonché ad AMIACQUE, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.

- 3.21. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.22. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.23. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.24. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “Tavola n. 1 con oggetto “Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 e s.m.i” del 04.02.2014” - devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.25. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Calvignasco e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e autorizzazioni
integrate ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Data 6 agosto 2015
Prot. interno n. 201930
Fascicolo 9.11/2012/1985

ALLEGATO TECNICO C

SCARICHI ACQUE REFLUE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

Ragione Sociale:	International Coms S.p.A.
C.F./P.IVA	03311170967
Indirizzo sede legale:	Milano - Via Amedei n. 15
Indirizzo impianto:	Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15
Attività:	Recupero rifiuti non pericolosi
Legale Rappresentante:	Malinverno Marco

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEGLI SCARICHI AUTORIZZATI

1.1 gli scarichi dell'impianto, indicati nelle planimetria allegata, presentano le seguenti caratteristiche:

TIPOLOGIA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO	RICETTORE FINALE
Acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali	Strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti

2. PRESCRIZIONI SCARICO ACQUE REFLUE NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO MEDIANTE POZZO PERDENTE

- 2.1 le acque meteoriche di seconda pioggia scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia devono essere smaltite mediante subirrigazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento;
- 2.2 le acque chiare raccolte dalle zone coperte devono essere smaltite direttamente mediante subirrigazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- 2.3 con periodicità annuale, in concomitanza di evento meteorico che comporta l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere eseguite analisi al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dalla tabella 4, Allegato 5, alla Parte Terza del d.lgs. 152/06;
- 2.4 le risultanze analitiche riguardanti lo scarico delle acque reflue, non appena ricevute, dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
- 2.5 dovrà sempre essere mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo il pozzetto a monte dello scarico;
- 2.6 tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo



dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;

- 2.7** qualsiasi modifica della rete fognaria, della destinazione d'uso e/o del titolare dello scarico, deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, affinché possa essere emanato nuovo provvedimento autorizzativo;
- 2.8** dovrà essere comunicata tempestivamente qualsiasi modifica apportata allo scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ed al loro processo di formazione o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, i quali dovranno essere soggetti a nuova autorizzazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO COORDINAMENTO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e autorizzazioni
integrate ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Data 6 agosto 2015
Prot. interno n. 201930
Fascicolo 9.11/2012/1985

ALLEGATO TECNICO C

EMISSIONI SONORE

Ragione Sociale:	International Coms S.p.A.
C.F./P.IVA	03311170967
Indirizzo sede legale:	Milano - Via Amedei n. 15
Indirizzo impianto:	Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15
Attività:	Recupero rifiuti non pericolosi
Zona urbanistica di insediamento:	Zone Produttive (PR)
Zonizzazione acustica:	Classe IV [^] - Aree di intensa attività umana

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

- 1.1** la tipologia di attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4);
- 1.2** l'attività svolta dall'Impresa si inquadra nella gestione di rifiuti non pericolosi ed in particolare presso il sito è previsto il ricevimento di varie tipologie di rifiuti ed il loro stoccaggio provvisorio, la selezione/cernita ed il recupero di materiali metallici;
- 1.3** l'attività lavorativa presso l'impianto si svolge esclusivamente in periodo diurno dal lunedì al venerdì (8.00-13.00 e 14.00-17.00);
- 1.4** i ricettori più sensibili alla rumorosità del nuovo insediamento, individuati dallo Studio prodotto dall'Impresa risultano essere:
- lato nord/ovest: realtà industriali/artigianali (azienda di logistica) separate dall'area di pertinenza aziendale da Via del Commercio;
 - lato est: nessun ricettore sensibile (presenza di aree verdi);
 - lato sud: realtà industriali/artigianali (azienda di commercio prodotti per l'agricoltura);
 - lato sud/ovest: realtà industriali/artigianali (nastrificio-cordonificio) separate dall'area di pertinenza aziendale da Via dell'Industria;
 - lato ovest: realtà industriali/artigianali (azienda di produzione rivestimenti per cavi sottomarini) separate dall'area di pertinenza aziendale da Via dell'Industria;

- 1.5 il Comune di Calvignasco ha approvato la classificazione ai fini acustici del territorio comunale. L'area presso cui è ubicato l'impianto è classificata in Classe IV[^] "Aree di intensa attività umana". I limiti sono i seguenti:

Classe IV[^] - Trova applicazione il limite differenziale

Immissione:

- *Diurno:* 65 dBA
- *Notturmo:* 55 dBA

Emissione:

- *Diurno:* 60 dBA
- *Notturmo:* 50 dBA

L'Impresa ha provveduto ad effettuare una relazione di valutazione previsionale di impatto acustico secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Calvignasco, con riferimento ai limiti della legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997, riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione (dBA)		Limiti assoluti di emissione (dBA)	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

- 2.2 ad attività di gestione rifiuti a regime e comunque non oltre sei (6) mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, l'Impresa deve eseguire una campagna di monitoraggio post-operam, utilizzando le medesime posizioni precedentemente individuate ed altre che fossero ritenute significative, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale e la congruità con quanto previsto dalla relazione previsionale di impatto acustico. Le risultanze dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. In caso di mancato rispetto dei limiti dovrà essere presentato piano di risanamento acustico, il quale dovrà essere approvato dal Comune di Calvignasco. Successive campagne dovranno essere eseguite ogni diciotto (18) mesi da quella precedente;
- 2.3 le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998, da tecnico competente in acustica ambientale, autorizzato a svolgere tale attività in Regione Lombardia;
- 2.4 qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune di Calvignasco ed A.R.P.A. -



Dipartimento di Milano. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO COORDINAMENTO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1677/2017 del 27/02/2017 Prot. n.48527/2017 del 27/02/2017
Fasc.9.11 / 2012 / 1985

Oggetto: International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Via Amedei n. 15 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15. Istanza di variante sostanziale all'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Milano con provvedimento R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei*

territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta della Provincia di Milano R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 24/2017 del 31/01/2017 avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2017-2019*";

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2017-2019 a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*";
- la legge regionale n. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

Richiamata l'Autorizzazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015;

Dato atto che:

- l'Impresa in data 22.12.2016 (prot. gen. n. 295228) ha presentato istanza di variante sostanziale all'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Milano con provvedimento R.G. n.

7174/2015 del 6.08.2015, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;

- con nota del 9.01.2017 (prot. gen. n. 4388) è stato avviato il procedimento;
- in data 31.01.2017 si è tenuta la conferenza di servizi;
- in data 14.02.2016 (prot. gen. n. 38594) l'Impresa ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Considerata la documentazione conservata agli atti, nella quale sono ricomprese le richieste di integrazioni e conseguenti interruzioni dei tempi di procedimenti;

Atteso che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 31.01.2017, ha preso atto del parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, delle valutazioni di A.T.S. Milano Città Metropolitana e del parere favorevole della Città metropolitana di Milano, Settore rifiuti, bonifiche e A.I.A e Settore risorse idriche ed attività estrattive;

Fatto rilevare che il Comune di Calvignasco con nota del 10.02.2017 (prot. gen. n. 35198) ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all'istanza di variante sostanziale;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 1.612 euro (ricevuta del versamento datata 21.12.2016 (prot. gen. n. 295228 del 22.12.2016) e 1.02.2017 (prot. gen. n. 38594 del 14.02.2017));

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € **24.869,01**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa International Coms S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica ed Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituire parte integrante;
- Allegato Scarichi in Pubblica Fognatura: Parere di Competenza del 12.06.2014 (prot. gen. n. 5929);
- Elaborato grafico avente ad oggetto "*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata 4.02.2014 agg. 16.12.2016*";

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 la variante sostanziale dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 rilasciato all'Impresa International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Via Amedei n. 15 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici e alla planimetria "*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata 4.02.2014 agg. 16.12.2016*", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FATTO PRESENTE CHE

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dal provvedimento R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 che fissa la scadenza al 5.08.2025;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015;
4. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;
 - garanzia finanziaria determinata in € **24.869,01**.= con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione più 1 anno;
5. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4., comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
6. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
7. l'efficacia dell'autorizzazione è comunque sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
8. la Società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni a integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;
9. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

10. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Impresa e per opportuna informativa ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Calvignasco (segreteria.calvignasco@pec.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di assolvere ad un obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, quale obiettivo strategico definito dall'Ente con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" della Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2017 - 2019 (PTPCT 2017-2019);
- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01160004585231

€ 2,00: 01160004585389 - 01160004585378

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 DLGS 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

OGGETTO: International Coms S.r.l. con sede legale in Milano – Via Amedei n. 15 ed insediamento in Calvignasco (MI) – Via dell'Industria n. 15. Istanza di variante sostanziale all'autorizzazione rilasciata con provvedimento della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI01729G
RAGIONE SOCIALE	International Coms S.r.l.
C.F./P.IVA	03311170967
SEDE LEGALE	Milano - Via Amedei n. 15
SEDE OPERATIVA	Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15
CODICE ATECO	49.41

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	2
Particella catastale	224
Gauss Boaga x	1.502.341,14
Gauss Boaga y	5.018.626,41
Via/Piazza/Località	Via dell'Industria n. 15
Comune	Calvignasco
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta: 22.12.2016 (prot. gen. n. 295228);
- 3.2 Avvio del procedimento il 9.01.2017 (prot. gen. n. 4388);
- 3.3 Conferenza di servizio svolta in data 31.01.2017;
- 3.4 Sospensioni del procedimento dal 31.01.2017 (prot. gen. n. 25072) al 14.02.2017 (prot. gen. 38594);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1. FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI **X**

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 2



5.1 L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 3.200 mq circa (1.800 mq di superficie coperta e 1.400 mq di superficie scoperta) e risulta suddivisa nelle zone funzionali rappresentate nella planimetria "Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata 4.02.2014 agg. 16.12.2016".

5.2 il progetto in argomento prevede le seguenti varianti:

5.1.1 inserimento di alcuni CER pericolosi da sottoporre esclusivamente a messa in riserva (R13) all'interno del capannone con avvio a successivo recupero presso altri impianti terzi autorizzati;

5.1.2 inserimento del codice CER non pericoloso 120115 (fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114) da sottoporre alla sola messa in riserva (R13) con avvio a successivo recupero presso altri impianti terzi autorizzati;

5.1.3 creazione delle nuove aree B10 e B11 con conseguente diminuzione dell'area sotto soppalco ad oggi adibita a deposito di materie prime e semilavorati non concernenti l'attività di gestione rifiuti.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi: 920,69 mc;

6.2 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero: 30 mc

6.3 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi provenienti da terzi: 48 mc;

6.4 deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero: 2 mc;

7. I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4) sono 6.350 t/anno pari a 26,32 t/g così ripartiti:

7.1 selezione e cernita (R12): 635 t/a pari a 2,63 t/g;

7.2 recupero (R4): 5.715 t/a pari a 23,69 t/g.

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	B10	X		
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100202	scorie non trattate	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100210	scaglie di laminazione	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
100305	rifiuti di allumina	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 100315	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100903	scorie di fusione	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
100908	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle	B1-B2-B3-B4-B5-	X	X	

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 3



Città
metropolitana
di Milano

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
	di cui alla voce 100907	B6-B7-B8			
101003	scorie di fusione	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
110501	zinco solido	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe)	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
120113	rifiuti di saldatura	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	B10	X		
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X		
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	B10	X		
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quello di cui alla voce 120116	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	B10	X		
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	B10	X		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
150102	imballaggi di plastica	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
150103	imballaggi in legno	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
150104	imballaggi metallici	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
150105	Imballaggi compositi (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	x
150107	imballaggi di vetro	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
150109	imballaggi in materia tessile	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
160112	pastiglie per freni, diversi da quelle di cui alla voce 160111	B1-B2-B3-B4-B5-	X	X	X

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 4



Città
metropolitana
di Milano

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
		B6-B7-B8			
160116	serbatoi per gas liquefatto (bonificati)	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
160117	metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	B11	X		
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213* - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	B11	X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
170402	Alluminio	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
170403	Piombo	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
170404	Zinco	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
170405	ferro e acciaio	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
170406	Stagno	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
170407	metalli misti	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	B10	X		
170410*	Cavi impregnati d'olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	B10	X		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X		X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X		X
191202	metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X		X
191203	metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X		X
200101	carta e cartone	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	B11	X		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 5



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
200140	Metalli	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	Imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X

I rifiuti indicati nella Tabella non devono ritenersi esaustivi.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele.

11. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI

- 11.1. la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione:
- al corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nella presente istruttoria;
 - alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nella presente istruttoria, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, la gestione dei piccoli conferimenti, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
 - alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;

- 11.2.** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto 11.1, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ed all'A.T.S. territorialmente competenti. Alla stessa deve essere allegata autocertificazione attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata, ferma restando l'accettazione della garanzia finanziaria;
- 11.3.** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata 4.02.2014 agg. 16.12.2016*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 11.4.** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- 11.5.** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dalla messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ed il Comune, definendo preventivamente i punti e le modalità di misura ritenuti significativi ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, eventualmente ai Comuni confinanti, qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 11.6.** per i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104) che possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 11.7.** I rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio, rame e leghe di rame di cui ai regolamenti UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree denominate in planimetria "Mps/EoW", separati fisicamente dalle materie prime/EoW eventualmente ritirati da terzi ed identificati con opportuna cartellonistica.

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 7



- 11.8.** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;;
- 11.9.** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 11.7.1.** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione dello stesso. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 11.7.2.** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 11.7.3.** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Milano" del 12.12.2008, predisposto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
- dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
 - secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
 - copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Calvignasco, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 8



- 11.10.** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 11.11.** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 11.12.** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 11.13.** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 11.14.** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "E.o.W.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 11.15.** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 11.16.** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 11.17.** i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; devono, altresì, essere depositati separatamente, in aree dotate di idonea cartellonistica, i materiali (EoW o m.p.s.) provenienti da terzi da quelli ottenuti dalle lavorazioni in impianto;
- 11.18.** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

11.19. l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

- 11.17.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 11.17.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 11.17.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 11.17.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 11.17.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

- 11.20.** per i RAEE non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/14 e dal previgente d.lgs. 151/05, l'Impresa presso l'impianto può effettuare le attività previste dall'art. 18 del suddetto decreto legislativo e precisamente operazioni di messa in riserva (R13) e, limitatamente alle parti metalliche ed ai cavi elettrici, operazioni di recupero (R4, R12);
- 11.21.** per i RAEE pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/14 e dal previgente d.lgs. 151/05, l'Impresa presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 11.22.** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 11.23.** l'impianto deve essere dotato di:
 - bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 11.24.** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 11.25.** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;

Data 27.02.2017

Protocollo 48527 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 10



11.26. la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:

11.24.1 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

11.24.2 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

11.27. il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

11.28. nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

11.29. l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

11.30. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato, estratto dal provvedimento della Città metropolitana di Milano di R.G. 1886/2016 del 29.02.2016, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;



Città
metropolitana
di Milano

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di

accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all’esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”;

36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;

41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;

44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;

49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normative di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DATA 12/06/2014
PROT. N. 5929
FASC. 2.10\2014\247

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	INTERNATIONAL COMS SPA
Indirizzo Sede Legale	MILANO, VIA AMEDEI N. 15
Indirizzo Impianto	CALVIGNASCO (MI), VIA DELLE INDUSTRIE N. 15
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Marco Malinverno in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'Impresa

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'Impresa dichiara di svolgere attività di recupero (R4), messa in riserva (R13) e selezione e cernita (R12) di rifiuti speciali non pericolosi. Tali attività saranno svolte al coperto così come individuate nell'allegata planimetria "Tavola n. 1 con oggetto "Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 e smi" del 04.02.2014". L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale pari a 3.200 mq, di cui coperta adibita a capannone pari a 1.864,54 mq, scoperta impermeabilizzata (superfici scolanti) pari a 982,31 mq e scoperta non impermeabilizzata (area verde) pari a 353,15 mq.
- 1.2. L'Impresa presenta 2 punti di scarico in pubblica fognatura, ubicati entrambi in via delle Industrie in prossimità rispettivamente "dell'ingresso impianto 1" e "dell'ingresso impianto 2", così come indicati in planimetria.
- Lo scarico situato in prossimità "dell'ingresso impianto 1" risulta costituito da acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, scaricate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in fossa biologica di tipo imhoff.
- Lo scarico situato in prossimità "dell'ingresso impianto 2" risulta costituito da acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali e decadenti dalle coperture, raccolte, tramite opportuna pendenza, da caditoie disposte sui piazzali; tali acque vengono convogliate ad un pozzetto scolmatore che le divide in due flussi, dal quale una quota parte passa attraverso un dissabbiatore/disoleatore con filtri a coalescenza e quindi viene scaricato nella rete fognaria pubblica, mentre la restante quota parte confluisce direttamente nella rete fognaria pubblica senza alcun trattamento depurativo.

- 1.3. L'Impresa non ha dichiarato l'approvvigionamento idrico.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, le planimetrie come di seguito indicate "Tavola n. 1 con oggetto "Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06 e smi" del 04.02.2014".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da AMIACQUE, con nota del 15.05.2014 (Prot. n. 16289), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 20.05.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 5131), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Ritenuto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.17 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.4. Lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.5. Le acque di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell'attività sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.7. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato".
- 2.8. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta

opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.

- 2.9. L'Impresa INTERNATIONAL COMS S.P.A. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in via delle Industrie n. 15 a Calvignasco (MI).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico ubicato in via delle Industrie in prossimità “dell'Ingresso impianto 2” come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore dell'Impianto dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE, per la necessaria approvazione, un progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche - eccedenti la prima pioggia - recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi e fatti salvi gli eventuali divieti di cui al D.lgs. 152/06 art. 94 per le zone di rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Il progetto dovrà inoltre individuare le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del R.R. 4/06 e dovrà inoltre prevedere la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche da piazzali da quella di raccolta delle meteoriche delle coperture; una copia in formato elettronico su CD/DVD deve essere allegata alla documentazione e deve contenere tutti i documenti presentati, comprese le planimetrie, in formato PDF. Qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente dalla rete fognaria pubblica lo scarico delle acque meteoriche - eccedenti la prima pioggia -, il progetto de quo dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.**

- 3.5. Il progetto presentato ai sensi del precedente articolo dovrà contenere un crono-programma per la realizzazione delle opere previste da valutare secondo la complessità delle opere stesse, fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di prescrivere altri interventi e/o tempi diversi da quelli proposti dall'Impresa.
- 3.6. **Nella elaborazione del progetto si dovrà tener conto che:**
- **l'invio delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire in apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto;**
 - **lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione dovrà essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, con una portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorchè le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante drenata;**
 - **ai sensi del R.R. 4/06 art. 5, comma 3, alle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti, così come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f del medesimo Regolamento Regionale, dovrà essere destinata una apposita rete di raccolta.**
- 3.7. In presenza di acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/06 il progetto di cui ai punti precedenti deve relazionare circa l'eventuale adozione degli interventi previste dalla D.G.R. 21/06/2006 n. 8/2772 allegato A, punto 3.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto deve installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica, che si ricorda devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Locale d'Igiene e del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.9. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.10. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.11. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell'attività dell'impianto di separazione e trattamento in caso di guasto ovvero manutenzione.

- 3.12. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.13. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.14. **Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il titolare dello scarico dovrà:**
- **comunicare i dati di identificazione dell'utenza dell'acquedotto;**
 - **fornire i dati del prelievo annuo medio in mc;**
 - **fornire una nuova planimetria aggiornata in cui venga indicata la presenza della rete di fognatura interna che raccoglie i reflui domestici derivanti dai servizi igienici e dalle docce poste nel lato nord dell'insediamento in prossimità di via del Commercio.**
- 3.15. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.16. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.17. **Il Gestore dell'Impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale nonché ad AMIACQUE, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.

- 3.21. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.22. Il Gestore dell’Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell’insediamento.
- 3.23. Tutti i rifiuti generati dall’attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l’insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.24. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “Tavola n. 1 con oggetto “Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/06 e smi” del 04.02.2014” - devono essere tenute a disposizione presso l’insediamento produttivo.
- 3.25. Il Gestore dell’Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI


- 4.1. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell’Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell’Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell’infrazione, chiede all’Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell’impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Calvignasco e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta



VIA DEL COMMERCIO


LEGENDA RETE FOGNARIA

- LINEA ACQUE REPERE
- CANI LINEE ACQUE LERTEGORE
- POZZETTO A CANTINA
- POZZETTO SEZIONE CAMPIONAMENTO
- ACQUE REPERE CANI
- POZZETTO SEZIONE CAMPIONAMENTO
- ACQUE REPERE CANI
- FISSA BIOLOGICA
- POZZETTO SCALDATORE IN ESA PROGN
- DESSERVATORE
- DESSERVATORE CON FILTRI
- A COLLESCENZA



VIA DELLE INDUSTRIE

AREA	DESCRIZIONE	MQ	MC	T
A	area conferimento rifiuti in ingrosso	10	4	1
B1 - B3	R11 interrampio mobile di serie in Alluminio N°1	291,23	672,69	698,102
B4 - B6	R12 interrampio mobile di serie in Alluminio N°2	35,5	47	57,6
B7 - B8	R13 interrampio mobile di serie in Alluminio N°3	27	45	4,0
B9 - B10	R14 interrampio mobile di serie in Alluminio N°4	66	7	7
C1	R15 interrampio mobile di serie in Alluminio N°5	27	45	4,0
C2	R16 interrampio mobile di serie in Alluminio N°6	66	7	7
C3	R17 interrampio mobile di serie in Alluminio N°7	27	45	4,0
C4	R18 interrampio mobile di serie in Alluminio N°8	66	7	7
D1 - D6	Deposito ECW in entrata nell'ingrosso (prodotta da terzi)	178,66	503,35	422,68
D7 - D8	Deposito ECW in uscita dall'ingrosso (prodotta da terzi)	131,68	372,3	300,32
E1	Deposito ECW in entrata nell'ingrosso (prodotta da terzi)	32	86	79,8
E2	Deposito ECW in uscita dall'ingrosso (prodotta da terzi)	15	30	18
F1	Area uffici servizi in entrata nell'ingrosso (prodotta da terzi)	2,52	2	1,2
F2	Area uffici servizi in uscita dall'ingrosso (prodotta da terzi)			
M	Area messa in sicurezza (Riscaldamento)			



capannoni e aree verdi coperte: 1894,64 mq
 area verde: 333,15 mq
 superfici coperte: 882,31 mq
 superficie impianto: 3200 mq

Allocazione in impianti finali in area di alligro alla zona di intersezione sezione "C1":
 area n. 1 - 1 separazione modello grande (con intersezione)
 area n. 2 - 1 separazione modello grande (con intersezione)
 area n. 3 - 1 intersezione modello grande (con intersezione)
 area n. 4 - 1 canale "accoppiato"
 area n. 5 - 1 ingresso di separazione (preselezione-pulitura)

International Coms Srl
 Via...
 Tel. 1:100

Data **27/02/2017**
Protocollo **50283/2017**
Fascicolo: 9.11/2012/1985
Pagina **1**

Spett.le
INTERNATIONAL COMS SRL
Via Amedei, 15
20123 Milano (MI)
e p.c.
tutti i soggetti interessati

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: varianti sostanziali;
Soggetto: INTERNATIONAL COMS SRL;
Insiediamento: Via DELLE INDUSTRIE, 15 - Comune di Calvignasco (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): RI01729G

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **22/12/2016**, protocollo **295228 del 22/12/2016** ed identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI01729G**

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **R.G. 1677/2017 del 27.02.2017**.

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore rifiuti, bonifiche e AIA
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: ++39 02 7740 6265 , email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
VALENTINA GHIONE, tel: 0277403736, email: v.ghione@cittametropolitana.mi.it

From: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Sent: Monday, February 27, 2017 6:12 PM

To: internationalcoms@legalmail.it

Subject: Invio notifica di conclusione procedimento della pratica relativa alla pratica Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: varianti sostanziali. Codice Identificativo Pratica (CIP RI01729G; id_step 8344)#206560859#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: CMMI

Numero di protocollo: 50283

Data protocollazione: 27/02/2017

Segnatura: 0050283|27/02/2017

_____ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali
15014 (20170301) _____

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

www.eset.com



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3375 del 11/05/2018

Prot. n 114934 del 11/05/2018

Fasc. n 9.11/2012/1985

Oggetto: International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50. Variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel comune di Calvignasco (MI) - Via delle Industrie n. 15.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" ed in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23.05.2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16.11.2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";

• il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;

• il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, avente al oggetto "Approvazione del 'Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza' per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Richiamati:

- l'Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015;
- l'Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 1677/2017 del 27.02.2017;

Dato atto che:

- l'Impresa International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via delle Industrie n. 15 in data 17.04.2018 (prot. gen. n. 95506) ha presentato istanza di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- con nota del 18.04.2018 (prot. gen. n. 97104) la Città metropolitana di Milano ha chiesto documentazione integrativa prima dell'avvio del procedimento;
- in data 23.04.2018 (prot. gen. n. 100640) l'Impresa ha presentato la documentazione integrativa richiesta;
- con nota del 7.05.2018 (prot. gen. n. 110722) è stato avviato il procedimento.

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. n. 100366), emanata in seguito a specifiche indicazioni di A.R.P.A. (cfr ad es. le note del 28.06.2017 (prot. gen. n. 156587) e del 28.06.2017 (prot. gen. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua A.R.P.A. quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi).

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 744,00= (ricevuta del versamento datata 10.04.2018 e 23.04.2018 (rispettivamente prot. gen. n. 95506 del 17.04.2018 e n. 100640 del 23.04.2018);

Considerato che le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia da prestarsi ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 e successive integrazioni, come determinato nel provvedimento della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 8250/2017 del 16.10.2017;

Considerato che le varianti in esame non comportano modifiche all'Allegato Scarichi in Pubblica Fognatura: Parere di Competenza del 12.06.2014 (prot. gen. n. 5929) facente parte integrante del provvedimento della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 e s.m.i.;

Richiamati i seguenti allegati tecnici al presente provvedimento che, oltre ai contenuti tecnici, contengono i riferimenti della normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 11.05.2018 (prot. gen. n. 114934) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Elaborato grafico: "Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 6.04.2018" pervenuto in allegato all'istanza in data 17.04.2018 (prot. gen. n. 95506).

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 la variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015, come già modificato successivamente con provvedimento di R.G. n. 1677/2017 del 27.02.2017 rilasciato all'Impresa International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Portya Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via delle Industrie n. 15, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria "Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 6.04.2018" facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FATTO PRESENTE CHE

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 che fissa la scadenza al 5.08.2025;
2. sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015, così come modificata dal provvedimento di R.G. n. 1677/2017 del 27.02.2017;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004;
5. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;
6. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la Società dovrà provvedere entro 30 giorni a integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;
7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
8. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa International Coms S.r.l. (internationalcoms@legalmail.it) e, per opportuna informativa, ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Calvignasco (segreteria.calvignasco@pec.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti> inserendo il codice: PP241100214398Y

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01160004602982

€ 1,00: 01160004572054 - 01160004572043 - 01160004572031

Data 11.05.2018

Protocollo 114934 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50. Variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel comune di Calvignasco (MI) - Via delle Industrie n. 15.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI03769M
RAGIONE SOCIALE	International Coms S.r.l.
C.F./P.IVA	03311170967
SEDE LEGALE	Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50
SEDE OPERATIVA	Calvignasco (MI) - Via delle Industrie n. 15
CODICE ATECO	49.41

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	2
Particella catastale	224
Gauss Boaga x	1.502.341,14
Gauss Boaga y	5.018.626,41
Via/Piazza/Località	Via delle Industrie n. 15
Comune	Calvignasco
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 17.04.2018 (prot. gen. n. 95506);
- 3.2 Avvio del procedimento il 7.05.2018 (prot. gen. n. 110722);
- 3.3 Sospensioni del procedimento dal 18.04.2018 (prot. gen. n. 97104) al 23.04.2018 (prot. gen. n. 100640).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

- 5.1** L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 3.200 mq circa (1.800 mq di superficie coperta e 1.400 mq di superficie scoperta) e risulta suddivisa nelle zone funzionali rappresentate nella planimetria "Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 6.04.2018".
- 5.2** il progetto in argomento prevede le seguenti varianti:
- 5.2.1** redistribuzione di alcune delle aree già autorizzate, per consentire un miglioramento nella logistica interna, senza variare le quantità in stoccaggio R13 autorizzate, né i codici CER in esse contenuti.
- 5.3** L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.
- 5.4** Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):
- 5.4.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi: 920,69 mc;
- 5.4.2** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero: 30 mc
- 5.4.3** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi provenienti da terzi: 48 mc;
- 5.4.4** deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero: 2 mc;
- 5.5** I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4) sono 6.350 t/anno pari a 26,32 t/g così ripartiti:
- 5.5.1.** selezione e cernita (R12): 635 t/a pari a 2,63 t/g;
- 5.5.2.** recupero (R4): 5.715 t/a pari a 23,69 t/g.
- 5.6** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	B10	X		
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
100202	scorie non trattate	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
100210	scaglie di laminazione	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
100305	rifiuti di allumina	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 100315	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
100903	scorie di fusione	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	

Data 11.05.2018
 Protocollo 114934 fasc. 9.11/2012/1985
 Pagina 3



Città
 metropolitana
 di Milano

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
100908	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
101003	scorie di fusione	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
110501	zinco solido	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe)	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
120113	rifiuti di saldatura	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	B10	X		
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X		
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	B10	X		
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quello di cui alla voce 120116	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	B10	X		
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	B10	X		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
150102	imballaggi di plastica	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
150103	imballaggi in legno	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
150104	imballaggi metallici	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
150105	Imballaggi compositi (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	x
150107	imballaggi di vetro	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
150109	imballaggi in materia tessile	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	

Data 11.05.2018

Protocollo 114934 fasc. 9.11/2012/1985

Pagina 4



Città
metropolitana
di Milano

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
160112	pastiglie per freni, diversi da quelle di cui alla voce 160111	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
160116	serbatoi per gas liquefatto (bonificati)	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	
160117	metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	B11	X		
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213* - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	B11	X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
170402	Alluminio	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
170403	Piombo	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
170404	Zinco	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
170405	ferro e acciaio	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
170406	Stagno	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
170407	metalli misti	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	B10	X		
170410*	Cavi impregnati d'olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	B10	X		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X		X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X		X
191202	metalli ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X		X
191203	metalli non ferrosi	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	X		X
200101	carta e cartone	B1-B2-B3-B4-B5-	X	X	

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
		B6-B7-B8			
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	B11	X		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
200140	Metalli	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B1-B2-B3-B4-B5- B6-B7-B8	X	X	X

5.7 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	Imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 7.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria “*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 6.04.2018*”, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della “non pericolosità”.
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 7.4 le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 7.5 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.6 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 7.7 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 7.7.1 l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 7.7.2 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 7.7.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 7.7.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 7.7.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 7.7.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;

- 7.7.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 7.7.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 7.7.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 7.7.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 7.7.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 7.7.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
 - 7.7.5.1 individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità
 - 7.7.5.2 azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso
 - 7.7.5.3 criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 7.7.5.4 valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 7.7.5.5 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 7.7.5.6 dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 7.7.5.7 dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 7.7.5.8 indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

- 7.7.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 7.7.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 7.7.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse.
- 7.7.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 7.8** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 7.9** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 7.10** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 7.11** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;

Data 11.05.2018
Protocollo 114934 fasc. 9.11/2012/1985
Pagina 9



- 7.12** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 7.13** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.14** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 7.14.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 7.14.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 7.14.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 7.14.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 7.14.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

- 7.15** per i RAEE pericolosi e non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) e, limitatamente alle parti metalliche ed ai cavi elettrici, operazioni di recupero (R4, R12);
- 7.16** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 7.17** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;

- container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 7.18** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 7.19** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 7.20** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 7.20.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 7.21** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 7.22** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 7.23** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 7.24** l'impianto, riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 7.25** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

Data 11.05.2018
Protocollo 114934 fasc. 9.11/2012/1985
Pagina 11




8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI


L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.




VIA DEL COMMERCIO



LEGENDA PROGETTO

AREA	DESCRIZIONE	CDR	mq	MC	F
A	area commerciale (tutti gli impianti)				
B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8	B13 stoccaggio rifiuti diversi via Roma NP	100110 - 100201 - 100202 - 100210 - 100205 - 100104 - 100204 - 100203 - 100209 - 100208 - 100206 - 100207 - 100208 - 100209 - 100210 - 100211 - 100212 - 100213 - 100214 - 100215 - 100216 - 100217 - 100218 - 100219 - 100220 - 100221 - 100222 - 100223 - 100224 - 100225 - 100226 - 100227 - 100228 - 100229 - 100230	508,90	873,60	698,842
B8	B13 stoccaggio rifiuti NP	100224 - 100229 - 100230	22,5	47	27,6
B10	B13 stoccaggio rifiuti pericolosi	100403 - 100404 - 100405 - 100406 - 100407 - 100408 - 100409 - 100410 - 100411 - 100412 - 100413 - 100414 - 100415 - 100416 - 100417 - 100418 - 100419 - 100420 - 100421 - 100422 - 100423 - 100424 - 100425 - 100426 - 100427 - 100428 - 100429 - 100430	27	45	40
B11	B13 stoccaggio rifiuti pericolosi	100431 - 100432 - 100433 - 100434 - 100435 - 100436 - 100437 - 100438 - 100439 - 100440 - 100441 - 100442 - 100443 - 100444 - 100445 - 100446 - 100447 - 100448 - 100449 - 100450	18,55	3	3
C1	B12 lavorazione carta NP - incl. dep. 1°	100104 - 100105 - 100106 - 100107 - 100108 - 100109 - 100110 - 100111 - 100112 - 100113 - 100114 - 100115 - 100116 - 100117 - 100118 - 100119 - 100120 - 100121 - 100122 - 100123 - 100124 - 100125 - 100126 - 100127 - 100128 - 100129 - 100130	38	7	7
C2	B12 lavorazione carta NP - incl. dep. 2°	100131 - 100132 - 100133 - 100134 - 100135 - 100136 - 100137 - 100138 - 100139 - 100140 - 100141 - 100142 - 100143 - 100144 - 100145 - 100146 - 100147 - 100148 - 100149 - 100150	21	7	7
C3	B12 lavorazione carta NP - incl. dep. 3°	100151 - 100152 - 100153 - 100154 - 100155 - 100156 - 100157 - 100158 - 100159 - 100160 - 100161 - 100162 - 100163 - 100164 - 100165 - 100166 - 100167 - 100168 - 100169 - 100170	42	7	7
C4 - C5	Deposito Evulvita		251,36	727,35	7
D6					
F1	Area rifiuti speciali in contenitori non metallici di imballaggio (cartonaccato)	100202 - 100203 - 100207 - 100208 - 100209 - 100210 - 100211 - 100212 - 100213 - 100214 - 100215 - 100216 - 100217 - 100218 - 100219 - 100220 - 100221 - 100222 - 100223 - 100224 - 100225 - 100226 - 100227 - 100228 - 100229 - 100230	15	20	18
F2	Area rifiuti speciali in sacchi (1°)	100231 - 100232 - 100233 - 100234 - 100235 - 100236 - 100237 - 100238 - 100239 - 100240 - 100241 - 100242 - 100243 - 100244 - 100245 - 100246 - 100247 - 100248 - 100249 - 100250	2	2	1,3
M	Area riserva di sicurezza (riservazione di strada)		2,50	7	7
A	Area riserva perimetrale e semipermanente per l'autostrada (fascia di sicurezza)		108,5	7	7

- LEGENDA RETE FOGNARIA**
- LINEA ACQUE REFLUE CIVILI
 - LINEA ACQUE METEORICHE
 - POZZETTO A CARICATA
 - POZZETTO ESPERIZIONE CAMPIONAMENTO ACQUE REFLUE CIVILI
 - POZZETTO ESPERIZIONE CAMPIONAMENTO ACQUE METEORICHE
 - FB FOSSA BIOLOGICA
 - POZZETTO SCOMMATORE 1a E 2a PROGGIA
 - DESAERATORE
 - DESAERATORE CON FILTRI A COALESCENZA



capacità di superficie coperta: 1084,54 mq
 area verde: 253,15 mq
 superficie totale: 982,31 mq
 totale superficie impianto: 2320 mq

Attrezzatura e impianti mobili in stato di utilizzo nelle aree di selezione-caricamento "C1", "C2" e "C3", mentre lo stato di spegnimento nelle specifiche aree cui di seguito elenca:

- area n. 1 - separatore metallico grande (con elettrovalvole)
- area n. 2 - separatore metallico piccolo (con elettrovalvole)
- area n. 4 - canale "toppo" (sic)
- area n. 5 - impianto di selezione (preaeratore-pellicola)

International Coms Srl
 Scale 1:1000
 Data: 10/05/2011
 Auto: 10/05/2011

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. D.m. 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. D.g.r. 2461/2014 “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. D.d.s. 1795/2014 “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. D.g.r. 3596/2012 “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;



Città
metropolitana
di Milano

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica


54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 794 del 07/02/2019

Fasc. n 9.11/2012/1985

Oggetto: **New Coms International S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15. Voltura dell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Milano con provvedimento di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 e s.m.i.. Art. 208 del d.lgs. 152/06.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* ed in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *"Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni")"*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il *"Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano"* approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. n. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto *"Conferimento di incarichi dirigenziali"* e R.G. n. 16/2019 del 29.01.2019 avente ad oggetto *" Rettifica del decreto R.G. 174/2018 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali"*;
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 9/2019 del 18.01.2019 avente ad oggetto: *"Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)"* con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020"* - Ob. n. 9411;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. *"Codice di protezione dei dati personali"* per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;
- il D.Lgs. 101/2018 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “*Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana*”, e R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto “*Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018*”;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2019-2021 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 9/2019 del 18.01.2019, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”;
- la legge regionale n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”.

Ricordato che l’Impresa International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015;
- Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 1677/2017 del 27.02.2017;
- Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 3375/2018 del 11.05.2018;

Premesso che l’Impresa New Coms International S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ha presentato istanza corredata di documentazione a firma del legale rappresentante in data 22.12.2018 (prot. gen. n. 298039), integrata con nota del 16.01.2019 (prot. gen. n. 11135), volta ad ottenere la voltura delle sopraccitate autorizzazioni rilasciate a favore della Società International Coms S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell’Industria n. 15;

Visto l’atto di fusione mediante incorporazione, registrato a Milano il 4.12.2018 n. 40731 serie 1T, con costituzione della Società New Coms International S.r.l. con effetto dal 1.01.2019, presentato dalla stessa in data 22.12.2018 (prot. gen. n. 298039);

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento del 16.01.2019 (prot. gen. n. 11055) ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 186,00= (ricevuta del versamento datata 21.12.2018 (prot. gen. n. 298039 del 22.12.2018));

Dato atto che l’appendice n. 1 del 21.12.2018 alla garanzia finanziaria n. 561276017 del 3.08.2017 rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A., presentata dall’impresa New Coms S.r.l. in data 22.12.2018 (prot. gen. n. 298039) è conforme alle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004 e pertanto con la presente viene accettata;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la voltura dell’autorizzazione di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 e s.m.i., rilasciata all’impresa International Coms S.r.l., all’Impresa New Coms S.r.l. avente sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell’Industria n. 15 nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO PRESENTE CHE

- la scadenza del provvedimento resta fissata al **5.08.2025**, come previsto dal provvedimento di R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015;
- l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione, in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e successivi aggiornamenti, pari a € **186,00.=**, è stato già corrisposto dall'Impresa New Coms International S.r.l.;
- l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line InLinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa New Coms International S.r.l. (newcoms@casellapec.com) e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Calvignasco (segreteria.calvignasco@pec.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14.03.2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 9/2019 del 18.01.2019, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Ing. Giacomo Gatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 0117128162266

€1,00: 0117128162483



Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2345 del 17/04/2020

Fasc. n 9.11/2012/1985

Oggetto: **New Coms International S.r.l. con sede legale in comune di Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50. Variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel comune di Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e ss.mm.ii;

Dato atto del decreto del Sindaco metropolitano di R.G. n. 22/2020 del 12.02.2020 con il quale è stata data "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2020 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022" che prevede l'obiettivo n. 9411 riferito all'Ambito A0A009 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”;
- la legge regionale n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”.

Richiamati:

- l’Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015;
- l’Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano R.G. n. 1677/2017 del 27.02.2017;
- l’Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano R.G. n. 3375/2018 del 11.05.2018;
- l’Autorizzazione Dirigenziale della Città metropolitana di Milano R.G. n. 794/2019 del 7.02.2019 di voltura;

Dato atto che:

- l’Impresa New Coms International S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell’Industria n. 15 in data 3.03.2020 (prot. gen. n. 51464) ha presentato istanza di variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi;
- con nota del 12.03.2020 (prot. gen. n. 59829) è stata chiesta documentazione integrativa prima dell’avvio del procedimento;
- in data 16.03.2020 (prot. gen. n. 62178) l’Impresa ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota del 17.03.2020 (prot. gen. n. 63616) è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa fino al 19.03.2020 (prot. gen. n. 64597);

Considerato che le varianti richieste consistono in:

- redistribuzione delle aree di gestione rifiuti;
- redistribuzione delle quantità di rifiuto tra ingresso ed uscita senza variarne il totale autorizzato;
- inserimento di una nuova area di deposito di materia prima e semilavorati non concernenti l’attività di rifiuti, a protezione della quale verrà posta una paratia mobile;
- nuovo deposito esterno adiacente al capannone di cisterna adblue per rifornimento mezzi;
- inserimento di un’area aggiuntiva di deposito di cassoni vuoti da riutilizzo non rifiuto;
- indicazione in planimetria di due ulteriori ingressi a ribalta già esistenti (di cui uno non utilizzato) e del serbatoio di gasolio esterno fuori terra, già autorizzato con CPI dai Vigili del Fuoco;
- inserimento di un nuovo deposito imballaggi da riutilizzo all’interno del capannone accanto all’area 2;

Dato atto delle osservazioni trasmesse con nota del 19.03.2020 (prot. gen. n. 64597) relative alla richiesta di nomina di nuovo Direttore Tecnico, si ritiene di concludere il procedimento, facendo salvi approfondimenti ed eventuali ulteriori determinazioni in materia;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.04.2017 (prot. gen. n. 100336), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. gen. n. 156587 e del 28.06.2017, prot. gen. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 744,00 € (ricevuta del versamento datata 3.03.2020 (prot. gen. n. 62178 del 16.03.2020);

Considerato che le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia da prestarsi ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 e successive integrazioni, come determinato nel provvedimento della Città metropolitana di Milano di R.G. n. 8250/2017 del 16.10.2017 e s.m.i.;

Considerato che le varianti in esame non comportano modifiche all'Allegato Scarichi in Pubblica Fognatura: Parere di Competenza del 12.06.2014 (prot. gen. n. 5929) facente parte integrante del provvedimento della Città metropolitana di Milano R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 e s.m.i.;

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Elaborato grafico "*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 20.02.2020*" pervenuto in allegato all'istanza, in data 19.03.2020 (prot. gen. n. 64597).

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 la variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento della Città metropolitana di Milano R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015, come modificato, da ultimo, con provvedimento R.G. n. 794/2019 del 7.02.2019 rilasciato all'Impresa New Coms International S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria "*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 20.02.2020*" facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FATTO PRESENTE CHE

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015 che fissa la scadenza al **5.08.2025**;
2. sono fatte salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 7174/2015 del 6.08.2015, così come modificata dal provvedimento R.G. n. 3375/2018 del 11.05.2018 e volturata con R.G. n. 794/2019 del 7.02.2019;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
4. le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19.11.2004;
5. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;
6. la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la Società dovrà provvedere entro 30 giorni a integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore;
7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
8. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa New Coms International S.r.l. (newcoms@casellapec.com) e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Calvignasco (segreteria.calvignasco@pec.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
 - Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano (atocittametropolitanadimilano@legalmail.it);
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Dr. Emilio De Vita

(Ai sensi dell'Art.49 del T. U. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01190632875481

€ 1,00: 01190632865147, 01190632865136, 01190632865125

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

Fascicolo 9.11/2012/1985

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: New Coms International S.r.l. con sede legale in Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50 ed insediamento in Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15. Variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI06690W
RAGIONE SOCIALE	New Coms International S.r.l.
C.F./P.IVA	05966980962
SEDE LEGALE	Milano - Corso di Porta Vittoria n. 50
SEDE OPERATIVA	Calvignasco (MI) - Via dell'Industria n. 15
CODICE ATECO	49.41

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	2
Particella catastale	224
Gauss Boaga x	1.502.341,14
Gauss Boaga y	5.018.626,41
Via/Piazza/Località	Via dell'Industria n. 15
Comune	Calvignasco
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta: 3.03.2020 (prot. gen. n. 51464);
- 3.2** Avvio del procedimento: 17.03.2020 (prot. gen. n. 63616);
- 3.3** Sospensioni del procedimento: dal 12.03.2020 (prot. gen. n. 59829) al 16.03.2020 (prot. gen. n. 62178) e dal 17.03.2020 (prot. gen. n. 63616) al 19.03.2020 (prot. gen. n. 64597);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

- 5.1** L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 3.200 mq circa (1.865 mq di superficie coperta e 1.335 mq di superficie scoperta) e risulta suddivisa nelle zone funzionali

rappresentate nella planimetria “*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 20.02.2020*”;

- 5.2** il progetto in argomento prevede le seguenti varianti:
- 5.2.1** redistribuzione delle aree di gestione rifiuti;
 - 5.2.2** redistribuzione delle quantità di rifiuto tra ingresso ed uscita senza variarne il totale autorizzato;
 - 5.2.3** inserimento di una nuova area di deposito di materia prima e semilavorati non concernenti l'attività di rifiuti, a protezione della quale verrà posta una paratia mobile;
 - 5.2.4** nuovo deposito esterno adiacente al capannone di cisterna adblue per rifornimento mezzi;
 - 5.2.5** inserimento di un'area aggiuntiva di deposito di cassoni vuoti da riutilizzo non rifiuto;
 - 5.2.6** indicazione in planimetria di due ulteriori ingressi a ribalta già esistenti (di cui uno non utilizzato) e del serbatoio di gasolio esterno fuori terra, già autorizzato con CPI dai Vigili del Fuoco;
 - 5.2.7** inserimento di un nuovo deposito imballaggi da riutilizzo all'interno del capannone accanto all'area 2;
- 5.3** l'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi e di rifiuti pericolosi da stoccare ed inviare a recupero presso impianti terzi. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rottami metallici. Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.
- 5.4** volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):
- 5.4.1** provenienti da terzi:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 920,69 mc, pari a 736,55 t;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi provenienti da terzi: 48 mc, pari a 43 t;
 - 5.4.2** decadenti dall'attività di recupero:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 30 mc, pari a 18 t;
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 2 mc, pari a 1,2 t;
- 5.5** i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R4) sono 6.350 t/anno pari a 26,32 t/g così ripartiti:
- 5.5.1** selezione e cernita (R12): 635 t/a pari a 2,63 t/g;
 - 5.5.2** recupero (R4): 5.715 t/a pari a 23,69 t/g.
- 5.6** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
020110	rifiuti metallici	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	B10	X		
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100202	scorie non trattate	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100210	scaglie di laminazione	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
100305	rifiuti di allumina	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 100315	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100602	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100903	scorie di fusione	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
100908	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
101003	scorie di fusione	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
110206	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
110501	zinco solido	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
110599	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a rifiuti di metalli ferrosi e loro leghe)	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
120113	rifiuti di saldatura	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	B10	X		
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X		
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	B10	X		
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quello di cui alla voce 120116	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	B10	X		
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	B10	X		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
150102	imballaggi di plastica	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
150103	imballaggi in legno	B2-B3-B4-B5-B6-	X	X	



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
		B7-B8			
150104	imballaggi metallici	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
150105	Imballaggi compositi (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
150107	imballaggi di vetro	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
150109	imballaggi in materia tessile	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
160112	pastiglie per freni, diversi da quelle di cui alla voce 160111	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
160116	serbatoi per gas liquefatto (bonificati)	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
160117	metalli ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
160118	metalli non ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	B11	X		
160214	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213* - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	B11	X		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
170402	Alluminio	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
170403	Piombo	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
170404	Zinco	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
170405	ferro e acciaio	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
170406	Stagno	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
170407	metalli misti	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	B10	X		
170410*	Cavi impregnati d'olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	B10	X		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	B2-B3-B4-B5-B6-	X		X

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R4
		B7-B8			
191001	rifiuti di ferro e acciaio	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X		X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X		X
191202	metalli ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X		X
191203	metalli non ferrosi	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X		X
200101	carta e cartone	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	B11	X		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 - apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014 - RAEE (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B9	X	X	X
200140	Metalli	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X
200307	rifiuti ingombranti (recupero effettuato solo sui rifiuti metallici)	B2-B3-B4-B5-B6- B7-B8	X	X	X

5.7 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	Imballaggi compositi	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	Prodotti tessili	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. PRESSO L'IMPIANTO NON SI EFFETTUANO MISCELAZIONI.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non strettamente collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs.

- 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, si rende necessario che i rifiuti vi transitino affinché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 7.2** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "*Tavola 1 - Planimetria impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi e rete scarichi idrici in fognatura - datata agg. 20.02.2020*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 7.3** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 7.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 7.4** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 7.5** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 7.6** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 7.7** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 7.7.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 7.7.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 7.7.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
- 7.7.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;



- 7.7.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
- 7.7.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;
- 7.7.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 7.7.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 7.7.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 7.7.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 7.7.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 7.7.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
 - 7.7.5.1 individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità
 - 7.7.5.2 azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso
 - 7.7.5.3 criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 7.7.5.4 valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 7.7.5.5 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 7.7.5.6 dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 7.7.5.7 dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 7.7.5.8 indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;

- 7.7.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 7.7.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti;
- 7.7.8** il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 7.7.9** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 7.7.10** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 7.8** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 7.9** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 7.10** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 7.11** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;

- 7.12** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 7.13** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 7.14** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 7.14.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
- 7.14.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 7.14.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 7.14.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 7.14.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

- 7.15** per i RAEE pericolosi e non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) e, limitatamente alle parti metalliche ed ai cavi elettrici, operazioni di recupero (R4, R12);
- 7.16** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 7.17** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

- 7.18** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 7.19** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 7.19.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 7.20** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 7.21** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 7.22** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 7.23** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 7.24** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

VARIE

- 7.25** i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita dal D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- 7.25.1** da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;

7.25.2 da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;

7.25.3 da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;

7.26 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

7.27 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;

7.28 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 9.08.2018 (prot. n. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal **provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1**, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Rif. Pratica VV.F. n.

347708

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MI

Provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto	<u>Oliviero</u>		<u>Antonio</u>	
	Cognome		Nome	
domiciliato in	<u>Via Martiri di Cefalonia</u>		<u>21</u>	<u>20090</u>
	indirizzo		n. civico	c.a.p.
	<u>MI</u>	<u>335 5302058</u>	C.F. <u>L V R G T N 6 7 R 1 5 H 2 4 3 K</u>	
	provincia	telefono	codice fiscale della persona fisica	
nella sua qualità di	<u>Legale rappresentante</u>			
	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)			
della	<u>NEW COMS International Srl</u>			
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.			
con sede in	<u>Via dell'Industria</u>		<u>15</u>	<u>20080</u>
	indirizzo		n. civico	c.a.p.
	<u>Calvignasco</u>	<u>MI</u>	<u>02 90059304</u>	
	comune	provincia	telefono	
	<u>tesoreria@newcomssrl.com</u>	<u>newcoms@casellapec.com</u>		
	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata	

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,
con la/e SCIA¹ presentate

il 20/6/2014

Data presentazione

il _____

Data presentazione

il _____

Data presentazione

il _____

Data presentazione

relative e/o ricomprese all'attività principale di:

Deposito di materiali ferrosi con contenitore contenitore-distributore rimovibile di carburante per autotrazione ad uso privato

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in	<u>Via dell'Industria</u>		<u>15</u>	<u>20080</u>
	indirizzo		n. civico	c.a.p.
	<u>Calvignasco</u>	<u>MI</u>	<u>02 90059304</u>	
	Comune	provincia	telefono	

individuata³ al n./sotto classe/ cat. 13/1/A e comprendente anche le attività di cui ai

nn./sottoclasse/cat:

- di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;

- di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

Allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio;

1 - certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

2- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

Sigla del responsabile dell'attività

X Non allega "Asseverazione"³⁾, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

X Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

n°1 Mod. pin. 2.6 Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)


n°1 Tavola contenente planimetria dell'area di nuova collocazione (scala 1:200) e alzati e sezione del contenitore-distributore rimovibili

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.	Attestato di versamento ⁴ n.	45/025 04	del	12/6/2020	intestato alla
	Tesoreria Provinciale dello Stato di	Milano			ai sensi del DLgs 139/2006
	per un totale di	€ 50,00	così distinte:		
	attività n.	13	1/A		€ 50,00
	attività n.		Sottocl./ categoria ⁵		€
	attività n.		Sottocl./ categoria		€
	attività n.		Sottocl./ categoria		€
	attività n.		Sottocl./ categoria		€
	attività n.		Sottocl./ categoria		€
	attività n.		Sottocl./ categoria		€

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Bertoldo			Pierluigi		
Cognome			Nome		
Via Giuseppe Colombo c/o Studio ILE ABBD		81/A	20133	Milano	MI
indirizzo		n. civico	c.a.p.	comune	Provincia
340 6604924	bertoldo.studioile@gmail.com	pierluigi.bertoldo@ingpec.eu			
telefono	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata			
15/6/2020			 Firma		
Data					

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig.

Ingegnere	Alessandra	Brivio
Titolo professionale cognome nome		
domiciliato in		
Via Manfredini		
via - piazza		
12	20154	Milano
n. civico	c.a.p.	comune
MI	348 9243269	
provincia	telefono	

4 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6, comma 4, dello stesso decreto.

5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (L.736/07) indicata nella base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DDD.

15/6/2020

[Handwritten Signature]

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
 Data ____/____/____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

RICEVUTA O.E. CORINNE FAMA

Ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico.
 Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
 prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
 Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività,
 debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili
 Data 24.6.2020 Prot. _____ Firma _____



